



BREVE VADEMECUM ELETTORALE PER GLI ISCRITTI

1. Sottoscrizione delle liste.

Sono eleggibili tutti gli iscritti all'albo, compresi i consiglieri e i componenti del Collegio dei Revisori uscenti, che possono presentarsi singolarmente o nell'ambito di una lista. Il candidato singolo o il referente della Lista devono presentarsi presso la sede dell'Ordine – previa fissazione di appuntamento – unitamente ai candidati della lista ed ai sottoscrittori, muniti di documento di identità in corso di validità e con l'allegato 4 (lista candidati) o 5 (candidatura singola) precompilato per la parte relativa al “cognome e nome”, “luogo e data di nascita.

2. Autentica firme sottoscrittori e candidati.

La Presidente o suo delegato controllerà l'identità dei candidati e dei sottoscrittori, la loro iscrizione all'albo, ed attesterà al fondo del documento che tutte le firme predette sono autentiche ed apposte in sua presenza. Si ricorda che le **liste di candidati**, nonché **le singole candidature** alle cariche di componente del Consiglio direttivo dell'Ordine, nonché del Collegio dei revisori devono essere **sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere e devono essere denominate.**

3. Termine e modo di presentazione della candidatura e della lista.

La singola candidatura e la lista devono essere presentate **entro le ore 12 del decimo giorno precedente la data di svolgimento delle votazioni** mediante **posta elettronica certificata** o **a mano presso la sede dell'Ordine**. Il referente di lista o il singolo candidato, dopo la fase di sottoscrizione e di autentica potrà decidere di depositare in quel momento la Lista o la Candidatura e gli verrà rilasciata un'attestazione da arte della Presidente di avvenuto deposito in calce a copia conforme all'originale della Lista o della Candidatura. In alternativa, dopo la fase di sottoscrizione ed autentica, il Referente della Lista o il Candidato potrà decidere di inviare la lista o la candidatura a mezzo pec mail. In tal caso, le attestazioni di “ricevuta” e “consegna” della pec mail, varranno come attestazione di deposito. Il Referente di Lista ed il Candidato si assumono la responsabilità dell'integrità del documento allegato alla pec-mail. Nel caso di presentazione a mezzo pec, il Presidente o suo delegato estrae copia conforme all'originale della lista o della candidatura e la trattiene presso la segreteria dell'Ordine per la fase dei controlli di regolarità.

4. Fase di ammissione della lista o della candidatura

La Presidente dopo la presentazione (tramite deposito fisico o telematico) verifica entro 3 giorni dal deposito la regolarità della candidatura, ed in particolare controlla:

- a) il rispetto del termine per il deposito (art. 2, comma 3, DM 15.3.2018) entro le ore 12,00 del decimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni (prima convocazione);
- b) il rispetto del numero dei componenti lista o dei candidati;
- c) che sia indicato l'Organo per il quale si presenta la candidatura;



- d) che il nome di taluno dei componenti della lista non compaia in più liste concorrenti. In tale ultimo caso la Presidente comunicherà al referente della lista depositata per seconda in ordine cronologico l'irregolarità, fissando termine di 3 giorni per la sostituzione del candidato, pena la dichiarazione di "non ammissione" della lista.

Terminate le operazioni di verifica di regolarità delle liste, la Presidente comunica contestualmente o nel termine più breve possibile, a mezzo pec, al referente della lista o al candidato l'ammissione o non ammissione della lista o della candidatura, con l'avviso che tale provvedimento non è autonomamente impugnabile ma che eventuali contestazioni potranno fatte valere con l'impugnazione del risultato elettorale.

5. Pubblicazione della candidatura e della lista:

L'Ordine provvede, nella stessa data della comunicazione di ammissione o in quella immediatamente successiva, alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale, avendo cura di riportare la denominazione ed il simbolo o logo, ove fornito (non dovranno essere ammessi loghi o simboli somiglianti a quelli di OPO e FNOPO), nonché di indicare la data di nascita della candidata in caso di omonimia. In caso di mancato raggiungimento del *quorum*, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide per tutta la durata delle operazioni elettorali. Nel caso in cui la lista presenti al suo interno la Presidente uscente, la Vice Presidente, componenti del Consiglio Direttivo, le attività di autentica delle firme, di controllo della regolarità, di ammissione o esclusione e di pubblicazione debbono essere svolte da altro soggetto organico all'Ordine (es. Componente del Collegio dei Revisori) che per legge ossa svolgere le funzioni di pubblico ufficiale attestante e verificatore. Le predette funzioni non possono essere compiute da dipendenti dell'Ordine o da consulenti, qualunque sia la forma di collaborazione.

6. La Campagna elettorale.

La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto delle norme deontologiche.

La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e deve essere svolta in modo da non ledere il prestigio della categoria professionale o di altri candidati concorrenti.

Al fine di garantire la parità e l'equo trattamento di tutte le liste e dei candidati l'Ordine non può farsi promotore di pubblicazione dei programmi e si limiterà alla pubblicazione delle liste dei candidati e delle singole candidature. L'attività di propaganda elettorale è rimessa alla libera determinazione dei candidati e sarà unicamente oggetto di vigilanza disciplinare al fine di garantirne la continenza e l'equilibrio di forme e contenuti e che questi siano degni di una professione intellettuale.